

CONTRATTO DI COMODATO

Stipulato oggi 14 febbraio 2011 in Molinella (BO)

TRA:

la COOPERATIVA CULTURA RICREAZIONE E TURISMO G. MASSARENTI con sede in Molinella (BO) Via Mazzini nr. 89 C.F.: 80045370378 e P.IVA: 00702551201 in persona del Legale Rappresentante Sig. Golinelli Giorgio qui di seguito

- comodante -

E:

Comune di Molinella con sede in Piazza A. Martoni nr. 1 C.F.: _____ in persona del Signor Sindaco <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo> qui di seguito

- comodatario -

Le parti convengono e stipulano:

1 – OGGETTO - la Cooperativa CULTURA RICREAZIONE E TURISMO G. MASSARENTI (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al COMUNE DI MOLINELLA (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione come di seguito precisato, il seguente bene: BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE GIUSEPPE MASSARENTI (opera dello scultore bolognese Cleto Tomba) per tre volte Sindaco di Molinella (1906-1922).

2 – DESTINAZIONE - l'oggetto comodato dovrà essere collocato nell'atrio del palazzo municipale o in altro ambiente visibile al pubblico. Resta inteso che se tale destinazione e collocazione dovesse venire meno con il passare degli anni il Comodante si riserva il diritto di immediato ritiro salvo ogni ed eventuale azione di risarcimento danni.

3 – UTILIZZO - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo scopo e la destinazione sopra descritte, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti, ed impegnandosi altresì a rispettarne la collocazione convenuta come da punto 2.

4 – DURATA - Il contratto di comodato è a tempo indeterminato pertanto ai sensi dell'art. 1810 C.C. il comodatario è tenuto a restituire il bene comodato non appena il comodante lo richieda.

Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

STIMA - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di euro <importo cifre euro> (<importo lettere euro>). Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.

5 – CUSTODIA - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

6 – RESPONSABILITA' - Il comodatario è costituito custode del bene comodato oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da atti vandalici, agenti atmosferici, mancata o carente manutenzione e pulizia e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene comodato.

7 – RESTAURI - I restauri o riparazioni eseguiti dal comodatario restano acquisiti al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino della cosa comodata per opere eseguite in difformità rispetto al valore storico ed artistico del bene comodato. La mutata destinazione d'uso della cosa comodata ovvero la diversa allocazione in contrasto con quanto stabilito nel presente contratto produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori di restauro non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

8 – ASSICURAZIONE – E' fatto obbligo al comodatario di assicurare il bene comodato per furti, incendi, danneggiamenti ed altro che potessero incorrere per fatti anche fortuiti non dipendenti dal comodatario.

9 – DIVIETI - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi della cosa comodata solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione del bene oltre al risarcimento del danno.

10 - SPESE - Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. Quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile

11 - Per quanto non previsto si rinvia all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante		Il comodatario
.....	

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Il comodante		Il comodatario
.....	

